



Sommario

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016	2
NOVITA' SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	2
CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IRAP	2
NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI	3
ALTRE NOVITA'	4
IMPONIBILE L'OPERAZIONE CON CUI IL CEDENTE ITALIANO CONSEGNA BENI IN UE PER CONTO DEL PROPRIO CESSIONARIO EXTRA-UE.....	4
TRASPORTI ACCESSORI ALLE IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE	5
INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE	7
IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP	8
NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL'IVA IN VIA PRIORITARIA	9
L'AGENZIA CHIARISCE L'AMBITO APPLICATIVO DELLE NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE IN VIGORE DAL 2 MAGGIO 2016.....	9
DAL 1° GIUGNO 2016 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC	10
DALLO SCORSO 1° APRILE ADDIO AL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE.....	11



I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2016

NOVITA' SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In data 18 maggio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 20/E in materia di novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016.

La detrazione al 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, nonché per la posa e messa in opera di schermature solari ed impianti di climatizzazione invernale, è prorogata fino al 31/12/2016.

Inoltre, la detrazione spettante su spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016 dai seguenti soggetti:

- soggetti il cui reddito complessivo sia dato esclusivamente da redditi di pensione non superiori a 7500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (art.11 c.2 TUIR);
- soggetti il cui reddito complessivo di lavoro dipendente non superi gli 8000 euro (art.13 c.1 lettera a);
- soggetti il cui reddito complessivo di lavoro assimilato a quello dipendente non superi gli euro 4.800 (art.13 c.5 lettera a)

può essere ceduta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi stessi, sottoforma di credito. Tali contribuenti, infatti, ricadendo nella no tax area ovvero essendo esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF non possono beneficiare della detrazione. Il credito ceduto al fornitore, pari alla detrazione teoricamente spettante, andrebbe a coprire - a titolo di pagamento - parte della quota di spesa a carico del contribuente. Il fornitore non è obbligato ad accettare il credito in questione al posto del pagamento dovuto. Se, invece, accetta tale forma alternativa di pagamento, potrà utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 per il versamento di tributi e contributi in dieci rate annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. La quota del credito che non è fruita nell'anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.

CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IRAP

A partire dal periodo d'imposta 2016 non sono più tenuti al versamento dell'IRAP i soggetti operanti nel settore agricolo che, fino al 31/12/2015 applicavano l'aliquota IRAP dell'1,9% e gli altri soggetti di cui all'art.45 comma 70 del Dlgs 446/1997, ossia:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola (art.32 del decreto IRAP);



- le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale;
- le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Continuano a versare l'imposta con aliquota ordinaria del 3,9% i soggetti esercenti attività di agriturismo, allevamento - con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari - ed attività connesse.

Al fine di agevolare i settori che ricorrono al lavoro stagionale in modo sistematico, la legge di stabilità ha riconosciuto dal 2016 la possibilità di dedurre il 70% delle spese sostenute (al netto delle deduzioni spettanti) per lavoratori stagionali assunti con contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ricorrenti se:

- impiegati per almeno 120 giorni nell'arco di due periodi d'imposta successivi (anche non consecutivi);
- assunti con un secondo contratto dal medesimo datore di lavoro entro il secondo anno successivo alla cessazione del primo contratto

Il calcolo deve intendersi riferito alle giornate di effettivo impiego (e non di formale assunzione), computando anche la prestazione relativa al primo contratto di lavoro.

NOVITA' IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta scuola (school bonus)

Viene posticipata di un anno l'entrata in vigore del credito d'imposta scuola (c.d. "school bonus"). Il credito d'imposta, in base alla nuova formulazione della norma, è pari al:

- 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d'imposta 2016 e 2017

e al

- 50% di quelle effettuate nel periodo d'imposta 2018.

La misura agevolativa non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è previsto un tetto massimo di euro 100.000 di spese agevolabili per ciascun periodo d'imposta.

Il credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. I soggetti titolari di reddito d'impresa potranno utilizzare il credito d'imposta in compensazione tramite modello F24.

I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate, della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata nel portale telematico del MIUR.

Credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (art. bonus)

La legge di stabilità 2016 ha reso permanente il riconoscimento del credito d'imposta per le erogazioni liberali alla cultura effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. Oltre ad eliminare il limite temporale, la



legge di stabilità ha fissato un'unica misura di spettanza del credito di imposta, pari al 65% del valore dell'erogazione.

Bonus alberghi

Viene ampliato il campo di applicazione del credito di imposta previsto per spese di ristrutturazione degli alberghi. Il credito di imposta viene riconosciuto a favore delle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio nella misura del 30% delle spese sostenute dal 1/1/2014 al 31/12/2016, fino ad un massimo di 200.000 euro. Le spese ammissibili sono quelle relative ad: interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica e di acquisto di mobili e componenti di arredo. Tale credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il modello di pagamento F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica pena il rifiuto delle operazioni di versamento.

Settore cinematografico

Cambiano alcune misure del beneficio, da fisse a variabili. Viene ampliato l'ambito oggettivo dell'agevolazione: originariamente era limitato alla produzione delle opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana; ora è stato esteso anche alla distribuzione in Italia e all'estero, prevedendo a carico delle imprese destinatarie l'obbligo di utilizzare l'80% alla produzione nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani privilegiando in questo modo la formazione e l'apprendistato.

ALTRE NOVITA'

IMPONIBILE L'OPERAZIONE CON CUI IL CEDENTE ITALIANO CONSEGNA BENI IN UE PER CONTO DEL PROPRIO CESSIONARIO EXTRA-UE

Con la sentenza n. 3099/2016 la Cassazione ha chiarito che le disposizioni che prevedono la non imponibilità IVA ai sensi degli artt.41, 58 del DL 331/1993 e dell'art.8 del DPR 633/1972, non trovano applicazione qualora il cedente nazionale consegna i beni ad un soggetto passivo comunitario per conto del proprio cessionario extra-comunitario: in tal caso l'operazione è una cessione interna da assoggettare ad IVA.

La Corte di Cassazione è stata interpellata nella controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle entrate, riguardante un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle entrate di Vicenza, con il quale veniva recuperata l'IVA sulle operazioni di cessione di beni effettuate dalla società nell'anno 1998, da quest'ultima fatturate come operazioni non imponibili.



Il caso in oggetto riguarda delle cessioni di beni effettuate dalla società italiana (primo cedente) nei confronti di una società statunitense (primo cessionario), la quale a sua volta cede tali beni ad una società britannica (secondo cessionario), chiedendo la consegna del materiale direttamente dall'Italia alla Gran Bretagna, ad opera del cedente italiano; secondo il contribuente tale operazione configura un'operazione triangolare non imponibile IVA.

La suprema Corte ha ritenuto legittime le richieste dell'Agenzia delle entrate, in virtù delle disposizioni nazionali che regolano l'applicazione della non imponibilità IVA nelle cessioni di beni verso operatori non residenti. In particolare, nella suddetta operazione triangolare, il cedente nazionale:

- **non effettua una cessione all'esportazione** poiché i beni non vengono spediti fuori dal territorio della Comunità, pertanto non potrà applicare la non imponibilità IVA prevista dall'art.8 del D.P.R. 633/1972.

- **non effettua una cessione intracomunitaria** in quanto manca uno dei requisiti richiesti dall'art.41 del D.L. 331/1993, ossia la soggettività passiva IVA del proprio cliente statunitense, il quale è privo di una stabile organizzazione in Gran Bretagna o di un rappresentante fiscale nella Comunità; in altri termini il cedente IT non fattura ad una partita IVA intra-Ue.

- **non effettua un'operazione triangolare** ai sensi dell'art.58 del D.L. 331/1993, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente le operazioni in cui intervengono due soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (primo cedente IT1 e primo acquirente IT2) ed un soggetto comunitario (secondo acquirente, cliente di IT2), destinatario finale dei beni; la merce in tal caso viene spedita a cura o a nome del fornitore nazionale IT1, per conto dell'acquirente italiano IT2, al secondo cessionario comunitario.

Pertanto, con la sentenza in commento la Cassazione ha chiarito che l'operazione di cessione effettuata dall'impresa italiana deve essere considerata come un'ordinaria **cessione nazionale soggetta ad IVA**, confermando le richieste erariali di recupero dell'imposta.

Si ricorda infine che sulla medesima triangolazione si era già espressa la Circolare del Ministero delle finanze n.13/1994, par. 16.3, nella quale in un esempio analogo (fornitore IT cede beni a soggetto svizzero con consegna da parte dell'operatore IT in Grecia) veniva precisato che "*l'operatore residente non effettua né una cessione all'esportazione, poiché i beni sono diretti in altro Stato membro, né un'operazione intracomunitaria, in quanto suo cessionario è un soggetto extracomunitario. Nei confronti del cliente svizzero viene emessa fattura con addebito d'imposta.*".

TRASPORTI ACCESSORI ALLE IMPORTAZIONI DI VALORE TRASCURABILE

La Corte di cassazione è stata interpellata in merito ad una controversia tra una società di trasporti e l'Agenzia delle entrate, riguardante l'applicazione della non imponibilità IVA per i servizi di trasporto relativi alle importazioni di beni di valore trascurabile, effettuati dalla società nell'anno 2007. Le



entrate contestano il mancato assoggettamento ad IVA dei corrispettivi del trasporto dei documenti e dei beni di valore trascurabile (c.d. piccole spedizioni di valore inferiore a 22 euro), nonostante tali beni non scontino l'IVA in dogana, godendo della franchigia doganale all'importazione.

Le disposizioni nazionali

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 1, n. 2), e dell'art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, i servizi di trasporto di beni in importazione possono essere considerati servizi non imponibili IVA solo qualora il trasporto sia stato valorizzato nella bolletta doganale, ossia tale prestazione sia già stata assoggettata ad IVA in dogana; tale previsione ha il chiaro intento di evitare una doppia tassazione ai fini IVA della medesima prestazione (sia in sede doganale che in sede di effettuazione del trasporto).

In tal caso, la non imponibilità IVA dei servizi di trasporto è applicabile per le sole importazioni con resa "franco destino", nelle quali le spese di spedizione del bene calcolate fino al luogo di destinazione, rilevano ai fini della determinazione dell'IVA da assolvere in dogana (sentenza n. 23034/2015).

Per quanto riguarda invece le importazioni di beni di valore trascurabile, con l'art.12 della Legge europea 2014, in vigore il 18 agosto 2015, è stato modificato l'art. 9, co. 1 del D.P.R. 633/1972, introducendo il n. 4-bis), secondo il quale sono operazioni non imponibili "i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta".

Tale modifica al testo unico IVA è stata introdotta per adeguarsi alle indicazioni fornite dalla Commissione europea sul tema, a seguito della procedura d'infrazione n. 2012/2088: dall'entrata in vigore dell'art. 12 della richiamata Legge europea 115/2015, non vi è quindi alcun dubbio circa la non imponibilità di tali prestazioni di servizi, a prescindere dall'effettiva applicazione dell'imposta in sede doganale.

Il rinvio della Cassazione alla Corte UE

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, con la sentenza n. 9150/2016 i giudici di legittimità hanno rimesso alla Corte di giustizia Ue il giudizio sulla compatibilità delle norme nazionali vigenti al tempo della controversia con la direttiva comunitaria.

La verifica concerne la compatibilità con l'ordinamento comunitario del combinato disposto delle norme interne di cui agli artt. 9, comma 1, n. 2), e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, rispetto agli



artt. 144 e 86 della Direttiva IVA, poiché tali disposizioni interne, ai fini della non imponibilità IVA dei corrispettivi per i servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali, prevedono non solo che le spese di inoltro fino al luogo di destinazione siano incluse nella base imponibile della bolletta doganale, ma anche che le stesse siano in concreto assoggettate ad imposta.

Applicare tali disposizioni interne anche ai servizi accessori alle piccole importazioni comporterebbe l'assoggettamento ad IVA per tali prestazioni, nonostante il rapporto di accessorietà dei servizi di trasporto rispetto all'operazione principale di importazione (in franchigia) e lo spirito di semplificazione sotteso ad entrambe le operazioni.

INADEMPIMENTI NEL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

La Circolare 17/E del 29 aprile 2016 ha previsto l'elencazione delle varie tipologie di inadempimento per le somme dovute, a seguito della riforma del D.lgs. 159/2015, che portano a conseguenze di diverso tipo.

Inadempimenti che non precludono il perfezionamento della definizione né determinano la decadenza dalla rateazione

Si ha lieve inadempimento se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a 7 giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento oppure se il contribuente paga la prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.

In questi casi l'inadempimento, in quanto lieve, non pregiudica il perfezionamento degli istituti definitivi (accertamento con adesione, mediazione/reclamo, acquiescenza, conciliazione, ecc.) né la rateazione.

Inadempimenti che determinano la decadenza dalla rateazione

Qualora il contribuente non esegua il versamento dell'importo corrispondente alla prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti né lo esegua nei margini temporali e quantitativi suddetti del lieve inadempimento, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti

La circolare riporta il termine per il recupero delle somme dovute in caso di decadenza dalla rateazione o di versamenti tardivi o carenti, che si configura nel 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano



originario di rateazione, indipendentemente dalla rata non pagata o pagata in ritardo o in misura carente.

Ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento

Infine, la circolare evidenzia l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina in materia di rateazione e di lieve inadempimento, differenziandone la portata in base all'istituto definitorio considerato:

- comunicazione degli esiti: la nuova disciplina post riforma si applica:

-- dal 31 dicembre 2014 per le somme dovute a seguito dei controlli automatici (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972);

-- dal 31 dicembre 2013 per le per le somme dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973;

-- dal 31 dicembre 2012 per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, con esclusione, però, delle somme dovute relativamente alle specifiche tipologie di redditi soggetti a tassazione separata per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

- adesione e acquiescenza: la nuova disciplina post riforma si applica dagli atti emessi a decorrere dal 22 ottobre 2015;

- conciliazione giudiziale e accordi di mediazione: la nuova disciplina post riforma si applica dagli atti emessi a decorrere dal 22 ottobre 2015, salva la sanzione aggiuntiva del 45% (prima era del 60%) per l'inadempimento non lieve nel pagamento che trova applicazione anche alla violazioni pregresse, a meno che il provvedimento sanzionatorio non sia già divenuto definitivo alla data del 1° gennaio 2016.

IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2016 ha affermato che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se il contribuente si avvale di lavoro altrui non occasionale finalizzato esclusivamente a mansioni di segreteria ed impieghi i beni strumentali minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 446/1997 presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è la presenza di un'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato.

L'orientamento recente della giurisprudenza pare valutare la sussistenza del presupposto in base all'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva. "Non occorre quindi che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di



generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso".

Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo:

- è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative sotto l'altrui responsabilità;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività o si avvalga di lavoro altrui non occasionale (diverso dall'espletamento di mansioni di segreteria o meramente esecutive che rechino all'attività un apporto del tutto generico).

Il contribuente che intende richiedere il rimborso dell'imposta è tenuto a dare prova dell'assenza dei presupposti suddetti.

NUOVA CATEGORIA DI CONTRIBUENTI AMMESSI AL RIMBORSO DELL'IVA IN VIA PRIORITARIA

Il D.M. 29 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2016 stabilisce una nuova categoria di contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria. Tali soggetti sono coloro che effettuano attività di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di complemento relative ad edifici di cui all' art. 17, sesto comma, lettere a) e a-ter) del D.P.R. 633/1972.

Il rimborso in via prioritaria consiste nel ricevere il rimborso dei crediti Iva annuali e infrannuali entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. I soggetti individuati dal D.M. sopra citato si aggiungono alle altre categorie già ammesse ai rimborsi in via prioritaria come i subappaltatori edili, operatori che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio metallici, esercenti cinematografici, ecc.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso relative al secondo trimestre dell'anno d'imposta 2016.

L'AGENZIA CHIARISCE L'AMBITO APPLICATIVO DELLE NUOVE IPOTESI DI REVERSE CHARGE IN VIGORE DAL 2 MAGGIO 2016

Con D.Lgs. 24/2016 sono state introdotte novità in materia di reverse charge. In particolare sono state istituite nuove ipotesi per le quali trova applicazione tale particolare meccanismo di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Si tratta, nello specifico, delle cessioni dei seguenti beni:

- console da gioco, (NC 9504 50 00);
- tablet PC (NC 8471 30 00);
- laptop (NC 8471 30 00)

ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.



Con riferimento al preciso ambito di applicazione della nuova previsione recata dalla lettera c) del comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, si attendevano gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, che sono giunti di recente con la circolare n. 21/E del 25 maggio scorso.

Il citato documento di prassi precisa, dunque, che "l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, lettera c), D.P.R. 633/1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio, analogamente a quanto già precisato dalla scrivente con la circolare n. 59/E/ 2010 e la risoluzione n. 36/E/2011".

Di conseguenza, il meccanismo dell'inversione contabile per le fattispecie in esame non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio la cui attività, è, di regola, caratterizzata da una frequenza tale da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in ragione della qualità di soggetto passivo del cessionario-cliente.

Nel merito, richiamando quanto già affermato con la risoluzione n. 36/E/2011, l'Agenzia precisa che:

- il riferimento al commercio al dettaglio "deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972"; da ciò ne deriva che "sono escluse dall'obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da "commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante" ..., in quanto, in tali ipotesi, le cessioni dei beni in argomento sono, di regola, effettuate direttamente a cessionari - utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi Iva";
- l'esclusione dall'obbligo di reverse charge "torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali", sempreché la cessione non risulti effettuata per la successiva rivendita del prodotto a terzi.

Con riferimento, infine, all'aspetto sanzionatorio riguardante le eventuali violazioni relative all'omessa o errata applicazione del reverse charge nelle descritte fattispecie, l'agenzia precisa che in considerazione dell'incertezza in materia e in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, per le operazioni effettuate a decorrere dal 2 maggio 2016 e fino alla pubblicazione della circolare n. 21/E/2016, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse.

DAL 1° GIUGNO 2016 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016 Equitalia Spa ha dato attuazione alla norma contenuta nell'articolo 14, D.Lgs. 159/2015 che prevede l'obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi e elenchi, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta, a decorrere dal 1° giugno 2016.



Già dal 2013 Equitalia Spa ha attivato in via sperimentale in alcune Regioni la notifica delle cartelle di pagamento via pec per le persone giuridiche: dal 1° giugno 2016, per tali soggetti, la notifica delle cartelle esattoriali avviene esclusivamente all'indirizzo di pec risultante dall'indice nazionale Ini-pec (<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>), su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia valido o sia inattivo, o nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, malgrado il secondo tentativo effettuato a 15 giorni dal primo, l'atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile *on-line* in un'apposita sezione del sito *internet* della medesima Camera di Commercio. Il contribuente verrà, inoltre, informato del deposito telematico dell'atto tramite una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

Per i contribuenti persone fisiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo. La notifica potrà avvenire via Pec anche per le persone fisiche solo qualora ne facciano espressamente richiesta. L'indirizzo Pec per la notifica sarà quello indicato nella richiesta o successivamente all'Agente della riscossione.

DALLO SCORSO 1° APRILE ADDIO AL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE

Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, prova della sua esistenza anteriore ad uno specifico evento o una specifica data.

Sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali si esprimono gli articoli 2703 e 2704, cod. civ. dalla lettura dei quali si desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per l'attribuzione di data certa ai documenti. Ci riferiamo:

- alla redazione di atto pubblico,
- alla autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale,
- alla registrazione dell'atto presso un ufficio pubblico,
- ad ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (articolo 2704, cod. civ., comma 3).

In questa ultima prospettiva sono considerati validi:

1. l'utilizzazione del servizio data certa presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento,
2. l'apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico



regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale.

3. il servizio di posta elettronica certificata, che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna del documento informatico, e quindi anche della data. La trasmissione tramite un servizio di posta elettronica certificata (pec), che sia conforme al D.P.R. 68/2005, equivale infatti, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del 3 comma dell'articolo 48, D.Lgs. 82/2005, anche la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, e alle relative regole tecniche.

Con riferimento alla modalità descritta nel precedente punto 1 occorre segnalare che a far data dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane Spa non effettuano più il servizio di "data certa" e, pertanto, occorrerà all'occorrenza fare ricorso ad altra metodologia alternativa tra quelle in precedenza descritte.